



**COMUNE DI MONTESE**  
Provincia di Modena

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA**

Testo integrato e coordinato con le integrazioni e modifiche apportate (al testo originario approvato con deliberazione C.C. nr. 70 del 22/08/1991), con le deliberazioni consiliari : nr. 76 del 12/08/1995 – nr. 150 dell' 11/12/1995 – nr. 51 del 05/08/2000 – nr. 26 del 13/03/2004.

**CAPO I**  
**DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

**ART.1**

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

**ART. 2**

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

**ART.3**

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno ecentemente avvolto in un lenzuolo.

**ART. 4**

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0.660 millimetri, se di zinco, a 1.5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

**ART. 5**

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome data di nascita e di morte del defunto, impresso in metallo. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro permessi di seppellimento.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

#### **ART. 6**

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10/09/1990 nr. 285. Alle esumazioni ed estumulazioni devono sempre assistere il personale addetto al servizio di custodia del cimitero ed il Coordinatore Sanitario.

#### **ART. 7**

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il personale addetto al servizio di custodia del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

#### **ART. 8**

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### **ART. 9**

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione e l'estumulazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

#### **ART. 10**

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocata nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il personale addetto al servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.L. competente chiunque esegua sulle

salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del C.P.

## **CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI**

### **ART. 11**

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285.

### **ART. 12**

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattenimenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al personale addetto al servizio di custodia del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. nr. 285/1990.

### **ART. 13**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

### **ART. 14**

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il personale addetto al servizio di custodia del cimitero possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

#### **ART. 15**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il coordinatore sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal coordinatore sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### **ART. 16**

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattenimento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **ART. 17**

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose.

#### **ART. 18**

1. I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada, ne possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

#### **ART. 19**

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

#### **ART. 20**

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse entro le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### **ART. 21**

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria o dalla porta della Chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altra località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### **ART. 22**

1. Per i trasporti di salme o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01/07/1937 nr. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, si richiama la convenzione 28/04/1928 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938 nr. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285.

#### **ART. 23**

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'ufficiale dello Stato Civile rilascerà al personale addetto al servizio di custodia del cimitero il permesso di seppellimento con la modalità di registrazione di cui all'art. 69 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.L.

#### **ART. 24**

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più breve.

#### **ART. 25**

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285.

#### **ART. 26**

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

### **CAPO III INUMAZIONI**

#### **ART. 27**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni all'aperto destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### **ART. 28**

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del personale

addetto al servizio di custodia del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

#### **ART. 29**

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### **ART. 30**

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m. 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni debbono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

#### **ART. 31**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'Estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **ART. 32**

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **ART. 33**

1. per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza.

L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

#### **ART. 34**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza su semplice invito del Comune. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### **ART. 35**

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e di monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo di altezza non superiore a m. 1,20 e l'eventuale apposizione di sopraccopertina, circondata o meno da colonnine.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.

#### **ART. 35/BIS**

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero comunale per essere inumato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile.
2. Nel cimitero sono ricevute per essere inumate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone che avevano nel Comune, al momento della morte, la residenza.
3. E' ammessa altresì l'inumazione delle salme delle persone:
  - non residenti nel Comune, ma che siano nati nel Comune di Montese, o vi conservino la proprietà di immobili (terreni e/o fabbricati), sia che gli immobili siano intestati al defunto, sia al coniuge o ai figli;

- non residenti nel Comune, ma che abbiano altri familiari tumulati o sepolti nei cimiteri del Comune, o abbiano parenti vivi residenti nel Comune. Per familiari o parenti sono da intendersi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli e i fratelli del defunto.

#### **CAPO IV TUMULAZIONI**

##### **ART. 36**

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
  - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
  - b) tombe o forni o loculi individuali;
  - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali.

##### **ART. 37**

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285.

##### **ART. 38**

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

##### **ART. 39**

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, a carico dei privati concessionari.

##### **ART. 40**

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
  - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
  - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
  - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
  - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
  - gli ascendenti e discendenti in linea collaterale sino al terzo grado;
  - i fratelli e le sorelle consanguinee;
  - il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone ed enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto dell'uso della sepoltura privata di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

#### **ART. 41**

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2<sup>a</sup> comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

#### **ART. 42**

1. I loculi possono contenere un solo feretro. Gli ossari sino a nr. 2 resti mortali, **o due urne cinerarie.**
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alle sole persone per le quali viene fatta la concessione.
3. La concessione è fatta di regola quando già esiste la salma cui dare sepoltura. La Giunta Comunale, tuttavia, potrà – laddove ed allorquando si verificassero disponibilità consistenti (eccedenti, cioè, il previsto fabbisogno di un anno, calcolato sulla media di tumulazioni avvenute in quel cimitero, nel precedente triennio) di loculi – disporre che predeterminati quantitativi di loculi possano essere dati in concessione a viventi, **solo nel caso in cui il richiedente abbia il coniuge defunto**, stabilendo, al riguardo, modalità di pubblicizzazione della decisione e modalità di assegnazione che garantiscano obiettiva generalizzata parità di condizioni, nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione.
4. La concessione non può essere ceduta in alcun modo, né per qualsiasi titolo.
5. Il diritto di concessione individuale per loculi ed ossari ha la durata di anni 45, decorrenti dalla tumulazione (**ovvero, qualora si versi nel caso di cui al precedente comma 3, dalla data dell'avvenuto pagamento**). Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà

in possesso del loculo o dell'ossario, facendo posare i resti mortali nell'ossario comune, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare, alla scadenza, la concessione per un periodo massimo di anni 60 (compreso il periodo iniziale). Il Comune, se richiesto, ha l'obbligo di concedere il rinnovo per anni 15; dopo 60 anni la concessione del rinnovo è meramente discrezionale. Il richiedente, all'atto del rinnovo, dovrà pagare il diritto di concessione alle tariffe vigenti, rapportate al periodo richiesto. Tale rinnovo può essere richiesto anche antecedentemente alla scadenza della primitiva concessione, ma, in tal caso, il richiedente dovrà pagare il diritto di concessione alle tariffe vigenti, maggiorate del 50%. In caso di adeguamenti tariffari per le nuove concessioni, tali rinnovi possono essere richiesti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'adeguamento tariffario, fruendo, in tal caso, delle tariffe previgenti, pure con la maggiorazione del 50%.

#### **ART. 43**

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo avere chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
2. La messa in opera delle lapidi per loculi ed ossari dovrà obbligatoriamente tenere conto del colore dei marmi utilizzati, che dovrà integrarsi perfettamente con i manufatti già esistenti. A tale proposito l'Amministrazione Comunale emanerà una apposita disposizione.

#### **ART. 44**

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe debbono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e il progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

#### **ART. 45**

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero d'uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo con libertà di cessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

#### **ART. 46**

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

#### **ART. 47**

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99, salvo eventuale rinnovo per una sola volta.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. Nel caso di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

#### **ART. 48**

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, nr. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione d'insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

#### **ART. 49**

1. La concessione delle tombe, nicchie-ossario o loculi individuati deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

### **CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **ART. 50**

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se si tratta di sepoltura privata.
3. La seconda allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

#### **ART. 51**

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

#### **ART. 52**

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal personale addetto al servizio di custodia del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale, sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/09/1982 nr. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

#### **ART. 53**

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepoltura private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal personale addetto al servizio di custodia del cimitero.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

#### **ART. 54**

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285.

#### **ART. 55**

1. Le estumulazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.L. e del personale addetto al servizio di custodia del cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del personale addetto al servizio di custodia del cimitero, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite della predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e di quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

#### **ART. 56**

1. Per eseguire un'esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato, onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 per cento; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così anche tutti il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. Il personale addetto ai servizi cimiteriali dovrà vestire un camice di grossa tela e berretto di equal tessuto ed alle mani portare guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

#### **ART. 57**

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale.

### **CAPO VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

#### **ART. 58**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:
  - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione.
  - b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autentica da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 04/01/1968 nr. 15, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.
  - c) Certificato in carta libera del medico curante o dal medico necroscopo, con firma autentica dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la prestazione di un nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

#### **ART. 59**

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

#### **ART. 60**

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

#### **ART. 61**

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, e devono essere riposte negli ossari presenti in ogni cimitero comunale. Ogni ossario può contenere sino a 2 urne cinerarie.
2. Le dimensioni e le caratteristiche delle urne predette sono stabilite nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.
3. In assenza di apposite aree previste dalla legge 30/03/2001 nr. 130 – art. 3, si autorizza la dispersione delle ceneri all'interno dell'ossario comune presente in ogni cimitero.

#### **ART. 62**

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

#### **ART. 63**

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad Enti Morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie-ossario del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzie contro ogni profanazione; nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, tali urne saranno affidate alla custodia di Ente Morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'Ente Morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934, nr. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il personale addetto al servizio di custodia del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

#### **ART. 64**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne comunicazione al Sindaco ed al Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 02/07/1934 nr. 1265.

#### **ART. 65**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'U.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
  - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
  - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285.

#### **ART. 66**

1. L'imbalsamazione di cadaveri di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del D.P.R. 13/02/1964 nr. 185.

### **CAPO VII ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI PERSONALE ADDETTO**

#### **ART. 67**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285, il Sindaco può autorizzare, per giustificativi motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

#### **ART. 68**

1. Il cimitero deve comprendere:
  - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
  - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
  - c) una camera mortuaria;

- d) una cappella;
- e) un ossario comune;
- f) una sala per autopsie;
- g) colombari-ossari per raccogliere le urne cinerarie.

#### **ART. 69**

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal personale addetto a norma di regolamento organico, che provvederà a:
  - a) ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285;
  - b) tenere aggiornato l'apposito registro previsto dall'articolo 52 del D.P.R. di cui sopra;
  - c) denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del C.P.;
  - d) ritirare l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'articolo 23 del D.P.R. 10/09/1990 nr. 285;
  - e) assistere alle esumazioni straordinarie autorizzate dall'Autorità Giudiziaria e vigilare sui servizi di seppellimento, esumazione, estumulazione, sui trasporti e sulle cremazioni in genere;
  - f) coadiuvare il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
  - g) accertare che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
  - h) vigilare perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
  - i) eseguire i lavori di piccola manutenzione come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli, dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
  - j) impedire che, senza avviso od autorizzazione del Comune vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
  - k) preparare le fosse per l'interramento dei cadaveri, appena ne è fatta richiesta all'ufficio comunale competente.

#### **CAPO VIII NORME DI SERVIZIO**

#### **ART. 70**

1. Speciale incarico del personale addetto è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. A tal fine si dovrà, perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti ed otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

#### **ART. 71**

1. Il personale addetto al servizio cimiteriale dipenderà amministrativamente :
  - a) dall'ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri , spazi, ecc. ;
  - b) dall'ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.

#### **ART. 72**

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal personale addetto al servizio cimiteriale alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

#### **ART. 73**

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.

#### **ART. 74**

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la larghezza di m. 0,80 e la lunghezza di m. 2,20 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a coinvolgere le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### **ART. 75**

1. E' stretto dovere del personale addetto al servizio cimiteriale di eseguire, nella preparazione delle fosse e delle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti, tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari comuni, ed i legnami bruciati nell'interno dei cimiteri.

#### **ART. 76**

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi opera muraria.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo.
3. E' permesso il deposito, sulle fosse, di fiori e ghirlande.
4. Prima di effettuare le esumazioni verranno avvisati i parenti, i quali stabiliranno dove collocare i resti mortali (ossari, ossario comune) e ritireranno eventuali oggetti e ricordi di loro spettanza.

### **CAPO IX POLIZIA DEL CIMITERO**

#### **ART. 77**

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

#### **ART. 78**

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili e in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba di propri familiari.

#### **ART. 79**

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata all'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario comune.

#### **ART. 80**

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### **ART. 81**

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del personale addetto al servizio di custodia del Cimitero, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

#### **ART. 82**

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo;

come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### **ART. 83**

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.
2. E' inoltre vietato prelevare fiori, vasi o altro da una sepoltura per deporli su quella di un congiunto.

#### **ART. 84**

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione o appendere lapidi provenienti da esumazioni che non siano state autorizzate dall'Autorità Comunale.

#### **ART. 85**

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### **ART. 86**

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

### **CAPO X CONTRAVVENZIONI**

#### **ART. 87**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 nr. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12/07/1961 nr. 603 e degli articoli 32 e 113 della Legge 04/11/1981 nr. 689.

## **CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 88**

1. Le tariffe dei servizi speciali diversi da quelli previsti nei precedenti articoli 38 e 57 (quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, esumazioni o estumulazioni straordinarie, traslazioni di salme, condizionamenti di salme, assistenza per autopsie, assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune, ecc.) saranno pure determinate periodicamente dalla Giunta Comunale.

### **ART. 89**

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 nr. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934 nr. 1265.

### **ART. 90**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi della legge.